

REGOLAMENTO (CEE) N. 1545/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la campagna di commercializzazione 1993/1994

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi continua ad essere lo strumento principale della politica dei redditi nel settore del riso;

considerando che il prezzo di intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto, da un lato, dell'orientamento da dare alla produzione del riso in funzione dell'utilizzazione ad esso riservata e, dall'altro, dei vincoli finanziari e di mercato;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare i prezzi in esame ai livelli di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, i prezzi da applicare nel settore del riso sono fissati come segue:

- a) prezzo d'intervento del risone: 313,65 ecu/t;
- b) prezzo indicativo del riso semigreggio: 537,54 ecu/t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 8.⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.⁽³⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).